



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 16423 del 06.06.2024 con cui è stato chiesto di interdire un tratto della banchina 3 Gennaio del porto commerciale di Salerno, come meglio evidenziato negli allegati schemi grafici, al fine di consentire i lavori di consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine;

**RITENUTO** necessario provvedere ad interdire temporaneamente le aree d.m. di che trattasi per consentire l'effettuazione delle attività in argomento;

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**  
Dn. Ugo VESTRI

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4 lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Arch. Giuseppe GRIMANDI

L'area interessata dai lavori è quella rappresenta nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza, aventi una consistenza di mq 3.265 a partire dalla progr. 210 m alla progr. 383,24 (testata), lasciando il ciglio di banchina libero per m 90 per un'ampiezza di m 3, a partire dal progr. 210 m.

**ORDINA**

**Art .1**

Allo scopo di consentire i lavori di consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchina del molo 3 Gennaio del porto di Salerno sono interdette all'accesso, sosta, transito nonché a qualsiasi altro utilizzo, all'infuori di quelle necessarie per l'effettuazione dei lavori di che trattasi secondo le aree d.m. meglio evidenziate nelle planimetrie allegate alla presente, ordinanza secondo le fasi di seguito indicate:

1. la prima fase, a far data dal 06.06.2024 per una durata pari a 60 giorni naturali e consecutivi e, comunque, fine a termine esigenza, , interesserà solo le aree meglio evidenziate nella planimetria di cui all'**allegato A** alla presente ordinanza, per una lunghezza del ciglio banchina di 83.23 m, lasciando nella disponibilità degli



operatori portuali un ciglio banchina di 300 m dalla radice del molo e le arre a tergo della banchina per la parte non inclusa in Tale area dovrà essere sgombra da ogni merce/materiale/veicolo ivi depositato, all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. La viabilità rappresentata in planimetria è funzionale anche al cantiere, è pertanto dovrà essere sgombra da ogni merce/materiale/veicolo ivi depositato.

2. la seconda fase, di durata pari a 318 giorni naturali e consecutivi - coincidenti con il termine dei lavori di cui al precedente punto a) e, comunque, fino a termine esigenza, includerà oltre alle aree di fase 1 anche la residua parte del ciglio di banchina - 300 m - e tutte le aree a terra per una profondità di 20 m adiacenti a quelle dell'area di cantiere di fase 1, il tutto come meglio indicato nella planimetria di cui all'**allegato B** alla presente ordinanza .

#### **Art. 2**

Dovrà essere sempre garantire l'ormeggio, il transito e le attività connesse alle navi, avendo in considerazione gli accosti che vengono stabiliti ogni giorno dalla locale Capitaneria di Porto.

#### **Art. 3**

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere:

Si evidenzia inoltre che l'Ordinanza dovrà prevedere che l'impresa appaltatrice debba:

- provvedere alla delimitazione dell'area di cantiere prevista dalla fase 1 come previsto nel PSC e con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante;
- adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

#### **Art. 4**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.


#### **Art. 5**

La presente ordinanza entra in vigore dal 10 giugno 2024 e validità fino ad avvenuta conclusione degli interventi sopra menzionati, come da comunicazione della D.L. e/o dell'ufficio Manutenzione AdSP.


Napoli, li 10.06.2024


#### **IL PRESIDENTE**

Avv. Andrea ANNUNZIATA




# ALLEGATO A





ALLEGATO B



MOLO TRE GENNAIO - BANCHINA DI PONENTE  
PLANIMETRIA INTERVENTI FASE 2  
1:500